

## FISCO & AZIENDA

- SETTEMBRE 2011 -

### Sommario

USO CONTANTE: IL LIMITE  
SCENDE A 2.500 EURO

PAG. 1

I "PICCOLI" ESCLUSI  
DAL PAGAMENTO DELL'IRAP

PAG. 1

COME CAMBIA (DAL 2012)  
IL REGIME DEI MINIMI

PAG. 2

ENASARCO, ECCO  
IL NUOVO REGOLAMENTO

PAG. 3

STUDI DI SETTORE:  
LE SANZIONI

PAG. 4

### IN EVIDENZA

LIMITAZIONI ALL'USO  
DI CONTANTE

PAG. 1

LE PRINCIPALI SCADENZE  
DI SETTEMBRE-OTTOBRE

PAG. 4

ACA

Associazione Commercianti Albesi

### LIMITAZIONI ALL'USO DI CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE

Il Decreto Legge della "manovra di feragosto", recentemente varato dal governo ed in fase di conversione in legge in questi giorni, interviene ancora una volta in materia di antiriciclaggio e tracciabilità dei pagamenti prevedendo il dimezzamento della soglia limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, che passa da 5.000 a 2.500 euro.

Da ciò consegue quindi che:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a euro 2.500;
- gli assegni circolari ed i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a euro 2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e

la clausola di non trasferibilità.

Il nuovo limite si applica fin dall'entrata in vigore del Decreto Legge contenente la manovra d'agosto, avvenuta lo scorso 13 agosto, mentre per quanto riguarda il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali, do-

vranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di euro 2.500 entro il 30 settembre 2011.

Le modifiche apportate in sede di approvazione definitiva del decreto saranno tempestivamente comunicate attraverso i mezzi di

informazione dell'Associazione Commercianti Albesi.

Per contatti, tel. 0173/226611, e-mail [fiscale@acaweb.it](mailto:fiscale@acaweb.it)



### ESCLUSIONE IRAP PER PICCOLI ARTIGIANI E COMMERCianti

La Corte di Cassazione ha sancito con l'Ordinanza n. 16340, che sono esclusi dall'IRAP i piccoli imprenditori che svolgano attività da soli (ovvero ricorrano solo occasionalmente al lavoro altrui) e che utilizzino esclusivamente beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile. Con tale decisione, la Corte Suprema ha così confermato gli orientamenti già espressi nell'ottobre 2010.

Per informazioni, tel. 0173/226611, e-mail [fiscale@acaweb.it](mailto:fiscale@acaweb.it)

## COSÌ IL REGIME DEI MINIMI CAMBIA VOLTO NEL 2012

Le novità normative introdotte dalla Manovra correttiva, le cui modalità attuative sono demandate ad appositi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, restringono notevolmente la platea dei soggetti che potranno continuare ad applicare l'attuale regime dei minimi.

### AMBITO SOGGETTIVO

Il nuovo regime dei minimi, è applicabile, a decorrere dal 2012 esclusivamente alle persone fisiche che:

- intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- hanno intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo dal 2008;
- per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi.

L'applicazione è comunque ammessa anche oltre il 4° periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, fino al compimento del 35° anno di età.

Va evidenziato che il nuovo regime è applicabile solo per un periodo di tempo limitato. In generale, il regime è applicabile dall'inizio della nuova attività e per i 4 anni successivi. L'età del contribuente rileva soltanto per poter usufruire dello stesso per un periodo maggiore rispetto ai 5 anni "ordinari", fino all'età di 35 anni.

Analogamente a quanto attualmente previsto, sono esclusi dall'applicazione delle novità in esame i soggetti:

- che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltura, agenzie di viaggio, vendita di sali e tabacchi, vendite a domicilio;
- non residenti;
- che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi;
- soci / associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.

### REQUISITI RICHIESTI

Per l'applicazione del nuovo regime in esame è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un'altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- se l'attività costituisce il proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente non deve essere superiore a € 30.000.

### AGEVOLAZIONI E SEMPLIFICAZIONI DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI

Il nuovo regime dei minimi conferma le medesime agevolazioni previste per l'attuale regime, ossia:

### AI FINI DELL'IVA

- No addebito dell'IVA a titolo di rivalsa;
- No diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti
- Per le operazioni per le quali il contribuente è debitore d'imposta (acquisti intracomunitari, reverse charge, ecc.) obbligo di integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e di provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo. E' questa l'unica ipotesi di versamento dell'IVA.

### Esonero da:

- registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture di acquisto;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;

- dichiarazione e comunicazione annuale;
- compilazione e invio degli elenchi clienti e fornitori;
- compilazione ed invio degli elenchi "black list".

### Obbligo di:

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;

- indicare in fattura i riferimenti normativi cui sono soggette le operazioni effettuate.

### AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

- Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
- Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti e emessi.

Il reddito d'impresa / lavoro autonomo è determinato quale differenza tra l'ammontare dei ricavi / compensi percepiti e le spese sostenute, ossia con l'applicazione del principio di cassa.

### STUDI DI SETTORE

Esclusione dagli studi di settore / parametri.

### IRAP

Esenzione dall'IRAP.

### IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito è fissata in misura pari al 5% (nell'attuale regime la stessa è pari al 20%).

### DURATA MASSIMA DI APPLICAZIONE DEL NUOVO REGIME

Come accennato, rispetto al regime dei minimi attualmente in vigore, che non prevede alcun limite di durata in ordine all'applicazione dello stesso, salva l'ipotesi del verificarsi di una causa di decadenza, il nuovo regime può essere applicato per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi, ovvero anche oltre tale limite ma comunque fino al compimento del 35° anno d'età.

INOLTRE: sono concesse alcune semplificazioni contabili agli attuali "minimi" che, perduti i requisiti per l'applicazione del regime, devono applicare Iva e Irpef con le ordinarie modalità.

Per informazioni, tel. 0173/226611, e-mail fiscale@aca-web.it



## ENASARCO: NUOVO REGOLAMENTO DAL 2012

E' stato approvato dai Ministri del Lavoro e dell'Economia il testo del nuovo **Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO**, operativo dal gennaio 2012.

Precisando che il testo integrale è scaricabile dal sito internet **www.acaweb.it**, riportiamo di seguito le principali variazioni riguardanti gli obblighi relativi all'iscrizione e contribuzione, rimandando le informazioni relative alle prestazioni previdenziali al regolamento stesso o richiedendo informazioni direttamente ai nostri uffici ENASARCO.

La Fondazione ENASARCO eroga agli agenti di commercio (ed in alcuni casi ai procacciatori) la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti integrativa rispetto a quella prevista dall'INPS. Persegue inoltre fini di formazione, qualificazione professionale, solidarietà in favore degli iscritti e cura la gestione dell'indennità di scioglimento del rapporto di agenzia nonché delle altre provvidenze individuate dalla contrattazione collettiva.

Devono essere obbligatoriamente iscritti alla Fondazione Enasarco tutti gli Agenti e Rappresentanti (o procacciatori che svolgono con continuità il loro rapporto) che operino sul territorio nazionale per

conto di preponenti italiani o di preponenti straniere che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. Il nuovo regolamento ENASARCO ha previsto il graduale incremento delle aliquote contributive (dall'attuale 13,50% al 17%

previsto nel 2020), dei massimali provvigionali e dei minimali contributivi e dei contributi previsti per gli agenti operanti in forma di società di capitali (v. tabella).

Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611, e-mail [libripaga@acaweb.it](mailto:libripaga@acaweb.it)

INCREMENTI ALIQUOTA CONTRIBUTIVA								
Anni	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aliquota contr.	13,75%	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%

INCREMENTI MASSIMALI PROVVISORIALI				
Tipologia di mandato	2012	2013	2014	2015
Monomandatari	€ 30.000,00	€ 32.500,00	€ 35.000,00	€ 37.500,00
Plurimandatari	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 25.000,00

A decorrere dall'anno 2016 i massimali provvigionali saranno rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

MINIMALI CONTRIBUTIVI		
Tipologia di mandato	Minimale contributivo	Il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali ed è dovuto per tutti i trimestri di effettiva durata del rapporto di agenzia nell'anno considerato sempreché, in almeno uno di essi, sia maturata una provvigione.
Monomandatari	€ 800,00	
Plurimandatari	€ 400,00	

I minimali contributivi saranno rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

CONTRIBUTO PER AGENTI OPERANTI IN FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI					
	2012	2013	2014	2015	2016
Fino a 13 milioni di Euro (*)	2,40%	2,80%	3,20%	3,60%	4,00%

(\*) Per brevità riportiamo le aliquote relative agli scaglioni successivi solo per l'anno 2012: tra 13 e 20 milioni di Euro 1,20%; tra 20 e 26 milioni di Euro 0,60%; oltre 26 milioni di Euro 0,15%

**ATTENZIONE NOVITA': l'incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente regolamento (2% per il primo scaglione) è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica.**

## Sanzioni per versamenti con ritardo non superiore a 15 giorni

La sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo pagamento (30%) è ridotta, per tutti i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Di fatto, la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15°

Un esempio pratico: nel caso di un ritardo di 3 giorni non verrà applicata la sanzione del 30% ma del 2% per ogni giorno, quindi del 6%.

Tale disposizione ha effetti anche sul ravvedimento operoso, che di per sé consente di abbattere fino a 1/10 le sanzioni dovute. Il 2% diventa 0,2%, e così via.

Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611, e-mail [fiscale@acaweb.it](mailto:fiscale@acaweb.it)

## LICENZA DEEJAY, ADEMPIMENTI SIAE

Si rende noto che la SIAE ha in essere un accordo con le principali associazioni dei Disc Jockey per regolarizzare, sotto il profilo del diritto di autore, la loro attività all'interno dei pubblici esercizi e delle discoteche.

Infatti, ormai da anni i DJ realizzano su supporti vergini o su memorie digitali copie tecniche di fonogrammi o file digitali contenenti opere dell'ingegno tutelate dalla SIAE: trattasi delle cosiddette "copie lavoro" sulle quali non viene apposto il "bollino SIAE" la cui mancanza comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative e penali non solo nei confronti del DJ, ma anche di chi organizza lo spettacolo, cioè del titolare del locale che lo ha contrattualizzato. Per legittimare le copie lavoro è intervenuto il DPCM 23 febbraio 2009, n. 31 che ha esentato dalla apposizione del contrassegno SIAE i "supporti di lavoro realizzati dal disc jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE". Pertanto i titolari di pubblici esercizi, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 171 e seguenti della Legge sul Diritto di autore dovranno verificare che i Disc Jockey che si recano nei loro locali siano muniti della licenza di SIAE "Copie Lavoro".

Tale licenza deve essere acquisita sia dai DJ impiegati con contratto di lavoro dipendente che da quelli con rapporto di lavoro autonomo, ivi compresi i DJ stranieri che dovranno acquisirla prima di iniziare la loro attività.

Per informazioni, tel. 0173/226611, e-mail [segreteria@acaweb.it](mailto:segreteria@acaweb.it)

## STUDI DI SETTORE: SANZIONI

In materia di studi di settore, la cosiddetta "manovra correttiva" (legge 111/2011) prevede che:

- l'omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, quando l'adempimento è dovuto e il modello non è stato presentato anche dopo specifico invito da parte dell'Ufficio, è sanzionata nella misura massima (euro 2.065);
- è riconosciuta la possibilità di effettuare l'accertamento induttivo anche nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal modello per la comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore ovvero l'indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità degli

studi di settore non sussistenti. L'accertamento induttivo è possibile solo qualora l'errore di compilazione abbia determinato lo scostamento significativo (>10%) del reddito;

- l'innalzamento del 50% della sanzione (che diventa 150%) per infedele dichiarazione nel caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore se l'adempimento è dovuto e il modello non è stato presentato anche a seguito dell'invito da parte dell'Ufficio. Analoga maggiorazione è prevista ai fini IVA.

Per informazioni, tel. 0173/226611, e-mail fiscale@acaweb.it

## LOCAZIONI, INDICI ISTAT

Si comunica, ai fini dell'aggiornamento dei canoni di locazione degli immobili adibiti ad uso commerciale o abitativo, la variazione dell'indice ai sensi della Legge 392/78:

- annuale LUGLIO 2011/ LUGLIO 2010 = 2,700% il cui

75% è pari al 2,025%

- biennale luglio 2011/ luglio 2009 = 4,400% il cui 75% è pari al 3,300%.

Per conteggi e disbrigo pratiche, potete rivolgervi presso il nostro Ufficio Pratiche Amministrative.

Info: tel. 0173/226611, e-mail annamaria.giacone@acaweb.it

## PRINCIPALI SCADENZE SETTEMBRE-INIZIO OTTOBRE 2011

### SETTEMBRE

#### 15 giovedì

- Fine del periodo di sospensione feriale termini processuali

#### 16 venerdì

- Ritenute (mese precedente)
- Addizionali regionali/comunali
- Iva dichiarazione d'intento
- Iva liquidazione mensile
- Imposta sugli intrattenimenti
- Contributi Inps mensili
- Contributi Enpals mensili
- Contributi Inpgi
- Gestione separata Inps collaboratori
- Inps manodopera agricola
- Contributi previdenziali imprenditori agricoli
- Libro unico

#### 26 lunedì

- Enpals unificata
- Elenchi Intrastat mensili

#### 30 venerdì

- Uni-Emens - Denuncia telematica

- Mod. 730 - Comunicazione minore o nessun acconto IRPEF rispetto al prospetto di liquidazione (Mod. 730-3).

- Invio telematico: dichiarazione unificata (redditi-

IVA), dichiarazione Iva

autonoma, dichiarazione Irap

- Adeguamento Iva da parametri

- Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori

ricavi/compensi

- Black list (soggetti mensili)

- Dichiarazione ICI (soggetti che presentano dichiarazione telematica)

### OTTOBRE

#### 4 martedì

- Partite Iva inattive - Versamento di € 129 per chiusura agevolata delle partite IVA inattive.

#### 10 lunedì

- Inps personale domestico
- Fondo Negri e Besusso - Versamento dei contributi previdenziali e assistenza integrativa

#### 17 lunedì

- Ritenute (mese precedente)
- Addizionali regionali/comunali
- IVA dichiarazione d'intento
- IVA liquidazione mensile

- Imposta sugli intrattenimenti
- Contributi Inps mensili
- Contributi Enpals mensili
- Contributi Inpgi
- Gestione separata Inps collaboratori
- Libro unico

#### 20 giovedì

- Previdai - Versamento trimestre precedente



GLI UFFICI DEL SERVIZIO FISCALE DELL'A.C.A. SONO A DISPOSIZIONE  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI AI SEGUENTI RECAPITI:

TEL. 0173/226611 - FAX 0173/449189

E-MAIL: consulenza@acaweb.it

fiscale@acaweb.it

SITO INTERNET: www.acaweb.it